

BVGer D-1837/2012 vom 28. Februar 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1837_2012

FR: TAF D-1837/2012 du 28 février 2013

IT: TAF D-1837/2012 del 28 febbraio 2013

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3^a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3

I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

E. 4

Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).

E. 5

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2^a frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, *Droit public des étrangers*, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, *La procédure d'asile et de renvoi*, Berna 1999, pagg. 69 segg.).

E. 6.1

Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessato non rilevanti ai sensi dell'asilo. In particolare ha ritenuto che la pena scontata dall'interessato tra il 1992 e il 1995 per avere rifiutato di prestare servizio militare costituirebbe una pena legittima dal profilo dello stato di diritto. Inoltre detta pena risalirebbe a parecchio tempo addietro e nulla lascerebbe presagire che il richiedente rischi di essere sottoposto in futuro a delle persecuzioni per questo motivo. L'UFM ha oltre a ciò considerato che non vi sarebbero elementi per ritenere che a Cuba il richiedente possa essere arrestato in ragione della condanna pronunciata con la sentenza del Tribunale di C._____ del (...) 2007. Infatti, visto il contenuto della stessa, i timori allegati dal richiedente non verterebbero su un arresto ma su una mera sorveglianza, che sarebbe peraltro già terminata in data (...) 2008. L'UFM aggiunge poi che, nonostante la sentenza, il richiedente sarebbe riuscito, versando bustarelle, a lasciare il Paese a tre riprese, rientrandovi due volte dimorando per parecchi mesi al medesimo indirizzo senza essere arrestato. Infine l'UFM osserva che dagli atti emergerebbe che il richiedente sia piuttosto in buoni rapporti con le autorità cubane e che provenga da una famiglia conforme al sistema. Infatti avrebbe uno zio con il grado di (...) e un altro parente ricoprirebbe la funzione di (...) di Fidel Castro. In quest'ottica e considerate

le ripetute partenze e i rispettivi ritorni nel Paese, peraltro senza intoppi, andrebbe dedotto che l'interessato sarà in grado di intrattenere buoni rapporti con le autorità locali. Pertanto l'autorità inferiore ha concluso che non vi sarebbe ragione di ritenere che il richiedente in patria possa essere esposto con grande probabilità in un futuro prossimo a seri pregiudizi. Infine, riguardo agli innumerevoli arresti subiti tra il 1995 e il 2012, l'UFM ritiene che questi, considerata la breve durata degli stessi, ovvero da poche ore fino a un massimo di 18 giorni, rappresentino delle semplici angherie e non delle persecuzioni con un'intensità tale da essere rilevanti ai sensi dell'asilo. Per queste ragioni l'Ufficio ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non gli ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e ha respinto la sua domanda d'asilo.

E. 6.2

Nel ricorso l'insorgente ha reiterato i motivi d'asilo esposti in sede di audizione e ha contestato quanto ritenuto dall'UFM nella decisione impugnata circa la loro rilevanza. In primo luogo egli osserva che nonostante il periodo di sorveglianza da parte della polizia avrebbe dovuto giungere a scadenza il (...) 2008, l'UFM ignorerebbe che egli si sarebbe sottratto a tale sorveglianza e che per questa ragione rischierebbe una nuova pena. Egli non nega di essere rientrato a Cuba dopo questa data, tuttavia asserisce di essere riuscito a sottrarsi alle conseguenze del suo agire unicamente grazie al fatto di avere corrotto diverse persone. L'insorgente osserva poi che il fatto di avere uno zio (...) e un altro parente attivo come (...) di Fidel Castro, non ha impedito al Tribunale di C. _____ di emettere una condanna nei suoi confronti. Questo dimostrerebbe che il suo legame di parentela con delle persone con una certa influenza sul potere non gli garantisce necessariamente di essere protetto da problemi con le autorità. Di conseguenza sarebbe a torto che l'UFM ha ritenuto che non vi siano motivi per ritenere che egli, nel caso di un rientro a Cuba, possa essere esposto a seri pregiudizi in un futuro prossimo, in quanto avrebbe potuto sottrarsi a tali pregiudizi unicamente dopo avere corrotto delle persone che gli avrebbero consentito di uscire e dal Paese, rispettivamente di rientrarci. In aggiunta il ricorrente contesta che i continui fermi da lui subiti a causa dei suoi contatti con i turisti possano essere considerati delle semplici angherie. Infatti, quando simili vicende si protraggono nel tempo, queste rappresenterebbero delle vere e proprie persecuzioni ai sensi dell'asilo, tanto che per liberarsi da una tale sistematica inosservanza dei suoi diritti sarebbe stato de facto costretto a fuggire e a chiedere asilo. L'insorgente ha in aggiunta espresso il timore di compromettere le persone che lo avrebbero aiutato a espatriare. Infine ha ritenuto che in caso di rinvio sarebbe esposto al rischio di trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).

E. 7

Questo Tribunale considera che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti adottati dal richiedente nell'ambito della sua domanda d'asilo non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In primo luogo, circa la pena scontata dall'interessato per essersi sottratto al servizio militare obbligatorio, il Tribunale si associa a quanto ritenuto dall'UFM sulla legittimità di uno stato di diritto a pronunciare una pena a seguito di un'infrazione della legge da parte di un cittadino, come pure sull'assenza di un legame di causalità temporale tra il motivo addotto, che risale a parecchi anni addietro, e l'espatrio. Infatti, nella letteratura e nella prassi nell'ambito dell'asilo, è menzionato un lasso di tempo variabile tra i sei e i dodici mesi, dopo i quali tale legame viene in principio a cadere (cfr. DTAF 2009/51

consid. 4.2.5 e relativi riferimenti). Circa poi la condanna pronunciata con la sentenza emessa a C. _____ il (...) 2007, questo Tribunale osserva in primo luogo che, come rettamente ritenuto dall'UFM, si tratta di una condanna a una vigilanza. In aggiunta, nonostante egli abbia evitato tale condanna uscendo dal Paese, il Tribunale constata che comunque egli è rientrato in patria a due riprese, senza più riscontrare alcun problema legato a tale sentenza. Seppure nel ricorso egli abbia sostenuto che questo sarebbe stato possibile unicamente dopo avere corrotto delle persone, il Tribunale non ritiene che egli nel caso di un rientro in patria possa riscontrare particolari difficoltà in relazione a questa circostanza, visto che comunque egli è tornato ad alloggiare al suo solito indirizzo (cfr. verbale 1, pag. 1) e dagli atti non risulta che in occasione dei suoi successivi contatti con la polizia (nel [...] del 2009 in relazione al materiale acquistato per restaurare la casa della madre, nonché nel [...] 2010 a seguito del decesso di un membro di una comitiva da lui accompagnata), egli abbia ancora dovuto confrontarsi con il fatto di essersi sottratto a quanto pronunciato nella summenzionata sentenza. Infine il Tribunale conferma quanto ritenuto dall'autorità inferiore circa i vari fermi subiti a causa dei contatti intrattenuti con i turisti. Infatti, considerata la breve durata degli stessi, in alcun modo può essere ritenuto che vi sia un'intensità tale da ammettere un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i motivi addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Su questo punto, la decisione impugnata va pertanto confermata.

E. 8

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2^a ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 9.1

La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere

ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale nonché della LAsi.

E. 9.2

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente a Cuba, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente a Cuba sia in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione del ricorrente. Infatti è notorio che questo

Paese non conosce una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale del ricorrente, si rileva che egli è giovane, non ha preteso di soffrire di particolari o gravi problemi di salute, è istruito e vanta una certa esperienza lavorativa visto che, oltre all'attività quale guida turistica, per quanto non autorizzata che sia stata, egli ha comunque indicato di avere lavorato, a Cuba, nella costruzione e, in Svizzera, in un supermercato nonché presso un'impresa di telefonia. Inoltre egli in patria può contare sulla presenza di una solida rete sociale, in quanto vi risiedono sua madre, sua figlia e la madre di quest'ultima, due sorellastre e lo zio (...) (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg. e 6 nonché verbale 2, pag. 4). Visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto come adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole in riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 9.3

Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti dagli atti si evince che al ricorrente è stato rilasciato un passaporto cubano valido fino al (...) 2013, completo di una proroga validata dall'autorità di migrazione cubana in data (...) 2011 (quindi il giorno del suo ultimo espatrio) e valida fino al (...) 2013. Questo Tribunale ritiene pertanto possibile l'esecuzione dell'allontanamento, potendosi peraltro pretendere dal ricorrente, usando della necessaria diligenza, di adoperarsi per adempiere eventuali formalità indispensabili al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.4

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 10

Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 11

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 12

Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale

amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.